



## DETERMINAZIONE N. 61 DEL 6 DICEMBRE 2019

### IL DIRETTORE LA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE

**OGGETTO:** Fornitura del servizio di collegamento informatico con le banche dati camerali con affidamento diretto ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in costanza dei presupposti di cui all'art. 63, comma 2 lett. b), n. 3 del medesimo Codice.

**CPV:** 72321000-1

**VISTO** il decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i , recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

**VISTO** il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2017/2019 adottato con delibera del Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 16 dicembre 2016;

**VISTI** l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato con delibere del Consiglio Generale dell'Ente del 31 gennaio 2017 del 25 luglio 2017;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019;

**VISTI** gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio contabile, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

**VISTA** la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale, ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha istituito la Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione di cui il sottoscritto è Direttore in forza della delibera del Comitato Esecutivo del 12 aprile 2017;

**VISTO** il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

**VISTA** la determinazione del Segretario Generale dell'ACI n. 3676 del 3 dicembre 2019 con la quale, sulla base del Bilancio di previsione deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019, è stato predisposto il budget di gestione per l'esercizio 2020 suddiviso per Centri di



Responsabilità e sono stati delegati i Dirigenti gli Uffici di livello dirigenziale generale dell'Ente ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di Responsabilità;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTI** gli articoli 9, 10, 12, 20 e 56 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

**RICHIAMATO** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTI** l'articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e l'articolo 6-bis della legge 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**RICHIAMATA** la determina a contrarre n. 57 del 20 novembre u.s. a firma del sottoscritto, in cui sono già stati individuati oltre al RUP (*D.ssa Cristiana Battistel*, funzionario della Direzione Sistemi Informativi e Innovazione) anche la necessità di sottoscrivere un nuovo abbonamento con InfoCamere S.c.p.a per gli anni 2020 e 2021 essendo in scadenza il prossimo 31.12.2019 il contratto attualmente in vigore;

**CONSIDERATO** che l'abbonamento al servizio on-line di accesso ai dati di Infocamere S.c.p.a. riveste carattere di indispensabilità in quanto utilizzato anche per le verifiche di legge in ordine ai requisiti di ordine generale previsti per gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016; trattandosi di verifiche obbligatorie per legge in assenza di tale servizio non possono essere stipulati i contratti con i fornitori con la conseguenza di danni certi e gravi all'Ente;

**RICHIAMATO** il parere espresso dall'ANAC con delibera n. 1345 del 21 dicembre 2016 nel quale, rilevando che InfoCamere S.c.p.a. società consortile delle Camere di commercio è a tutti gli effetti un **organismo di diritto pubblico** e ha natura quindi di *amministrazione aggiudicatrice* ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e che nei confronti della stessa sussiste un diritto esclusivo all'erogazione del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di commercio con la messa a disposizione degli utenti, pubblici e privati, di tali dati stabilito dalla legge n. 580/93 istitutiva dell'Ufficio del Registro delle imprese e dal D.P.R. n. 581/95 di attuazione della predetta legge in virtù dei quali il collegamento informatico ai dati delle Camere di commercio rientra nelle funzioni di competenza delle stesse;



**DATO ATTO** che il suddetto parere dell'ANAC conclude ritenendo che l'acquisizione del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di Commercio, da parte di un'amministrazione aggiudicatrice, nei confronti di InfoCamere S.c.p.a. è riconducibile nel novero degli appalti pubblici di servizi caratterizzati da un **diritto esclusivo** basato su disposizioni legislative o regolamentari e che quindi la fattispecie rientra nel dettato dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 che esclude l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici agli appalti di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice, in base a un diritto esclusivo di cui la stessa beneficia in virtù di disposizioni legislative o regolamentari;

**CONSIDERATO** quindi che il servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di Commercio, in quanto servizio escluso dall'applicazione della normativa sugli appalti ai sensi del sopracitato art. 9 del d. lgs. n. 50/2016, dispensa InfoCamere S.c.p.a. dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, eliminando quindi la necessità di acquisire il CIG<sup>1</sup>;

**PRESO ATTO** che InfoCamere S.c.p.a. proprio in quanto amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 :

- non è assimilabile ad un fornitore di mercato che operi in regime di concorrenza;
- non è soggetta all'applicazione della normativa riferentesi al Codice degli Appalti Pubblici in tale veste e non ha l'obbligo di iscrizione al MePA o ad altri mercati elettronici;
- è un organismo di diritto pubblico avente natura consortile;
- opera in qualità di gestore delle banche dati di pertinenza delle CCIAA con diritto esclusivo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- è fonte ufficiale delle banche dati di pertinenza delle CCIAA;
- applica il Codice degli Appalti Pubblici solo in qualità di Stazione appaltante operando come una Pubblica amministrazione;

**TENUTO CONTO** di quanto sopra argomentato, sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto, in analogia alle modalità della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in costanza dei presupposti di cui all'art. 63, comma 2 lett. b) del medesimo Codice;

**CONSIDERATA** la proposta di erogazione del servizio di accesso alle Banche Dati in discorso, pervenuta via pec da InfoCamere S.C.p.A a luglio u.s. avente ad oggetto il *“Contratto di Accesso alle Banche Dati di pertinenza delle Camere di Commercio e suoi Allegati ed Addendum – rinnovo fino al 31 dicembre 2021”*;

**PRESO ATTO** che il valore del contratto di distribuzione dei dati camerali è determinato sulla base del Listino Tariffe fornito da InfoCamere (versamento obbligatorio dei Diritti di Segreteria alle Camere di commercio) e sulla base del volume economico dei consumi effettuati negli anni

---

<sup>1</sup> **FAQ ANAC: A8** Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità? Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici;
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- **gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;**



precedenti (servizi erogati anche tramite la Federazione ACI) tenuto conto della durata del contratto;

**CONSIDERATE** le risultanze riscontrate nella gestione del precedente rapporto contrattuale, valutati i prospetti contabili e le fatture relative ai consumi effettuati nel corso del corrente anno, si prevede di sostenere per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2021 – costi complessivi non superiori a € 120.000,00 oltre IVA;

**TENUTO CONTO** che il servizio in oggetto rientra nella fattispecie definita dall'art. 9, comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in costanza dei presupposti di cui all'art. 63, comma 2 lett. b), n. 3 del medesimo Codice (= *“Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo” e “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*);

**CONSIDERATA** la seguente documentazione acquisita e mantenuta agli atti da questa Direzione :

- D.U.R.C. – Numero Protocollo INAIL\_17510006 valido fino al 06/02/2020 - agli atti istruttori;
- Visura camerale – Telemaco (Documento n. T 337266337 estratto dal Registro Imprese in data 04/12/2019)
- Annotazioni Casellario Imprese - ANAC (videata agli atti ) ;

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure amministrativo-contabili” dell'Ente approvato con propria determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

**VISTI**, il d.lgs 50/2016 (in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a), le successive delibere del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, che hanno aggiornato le Linee Guida n.4, di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016, di attuazione del d.lgs 50/2016 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, la delibera ANAC n. 1345 del 21 dicembre 2016, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto ancora applicabile;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente:

- di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, dell'indispensabilità, della non frazionabilità e indifferibilità del servizio oggetto del presente provvedimento, trattandosi di attività obbligatorie per legge, dalla cui mancata attivazione deriverebbe un danno certo e grave all'Ente;
- di approvare per le ragioni espresse in narrativa e, in analogia alle modalità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.lgs 50/2016 e in costanza dei presupposti di cui all'art. 63, comma 2 lett. b), n. 3, l'affidamento del servizio in oggetto, per il biennio 2020/2021, per un importo complessivo pari ad € 120.000,00 oltre IVA a favore di Infocamere S.C.p.A. – (Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio per azioni);
- di procedere alla sottoscrizione del contratto per l'accesso e la consultazione delle banche dati delle Camere di Commercio gestito dalla InfoCamere S.c.p.a. - società consortile delle Camere di Commercio, come meglio dettagliati nei documenti in atti, inviati dalla stessa



InfoCamere S.c.p.a., con decorrenza dal 01/01/2020 e sino al al 31/12/2021, per un importo totale pari a Euro 120.000,00 oltre IVA;

- di assumere che l'atto di spesa per complessivi € **120.000,00** IVA esclusa sarà contabilizzato sul conto **410732003** "Consultazioni banche dati", secondo le modalità di seguito dettagliate:
  - € 60.000,00 pari all'annualità 2020 a valere sul budget di esercizio assegnato per l'anno 2020 alla DSII, Centro di responsabilità/ Gestore 1081;
  - € 60.000,00 pari all'annualità 2021 a valere su budget di esercizio assegnato per l'anno 2021 alla DSII, Centro di responsabilità/ Gestore 1081;
- di dare atto che il presente servizio non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità (L. 136/2010) e per esso non è richiesto il CIG – determinazione dell'ANAC n. 1345 del 21 dicembre 2016 – in quanto trattasi di organismo di diritto pubblico;
- di incaricare il responsabile del procedimento a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della procedura in argomento e a svolgere le comunicazioni e gli adempimenti di cui agli articoli 272 e ss. del DPR n. 207/2010 e s.m.i., fermo restando quanto previsto all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, il quale stabilisce che il RUP debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (cfr. anche art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 7 del Codice di comportamento dell'Ente).

Si attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci, che il sottoscritto non si trova in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.; che non svolge e non ha svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; che non si trova in situazioni di conflitto di interessi<sup>2</sup> ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 7 del Codice di comportamento dell'Ente.

Del presente affidamento verrà data pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRETTORE  
Vincenzo Pensa  
(F.to)

---

<sup>2</sup> Non si riscontrano situazione di conflitto, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con il Presidente Consiglio Amministrazione TAGLIAVANTI LORENZO, (Rappresentante dell'Impresa del presente appalto).